



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**concernente la lotta alla zanzara tigre**

Ris. Mun. 13.05.2019

Il **Municipio di Massagno**, richiamati,

- il Regolamento comunale;
- la Legge Organica Comunale (LOC);
- le disposizioni emanate dal Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI;

e ogni altra disposizione in concreto applicabile;

**o r d i n a:**

**Art. 1 Scopo**

Questa ordinanza ha lo scopo di:

- preservare e proteggere la qualità di vita ritenuto che la zanzara tigre è particolarmente aggressiva e fastidiosa per la salute;
- prevenire eventuali rischi per la salute, in quanto l'insetto è potenzialmente portatore di malattie infettive;
- prevenire e combattere la diffusione di un insetto con grandi capacità di colonizzazione.

**Art. 2 Responsabilità del Comune**

Il Comune provvede, tramite i propri Servizi ad effettuare le necessarie misure di controllo in tutte le aree pubbliche o di interesse pubblico, in coordinamento con il Laboratorio di microbiologia applicata del SUPSI (speciale gruppo di lavoro).

**Art. 3 Vigilanza**

Alla presenza di casi sospetti e/o accertati d'infezioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili (pubblici o privati) quali scuole, case di cura o strutture per anziani, spazi con grande frequenza di persone, su indicazione del Laboratorio cantonale, il Municipio per il tramite dei propri Servizi provvederà, in caso di inadempienza, ad effettuare trattamenti specifici addebitandone i costi ai destinatari specificatamente individuati.

Il Municipio, per il tramite dei propri Servizi, si occupa degli avvisi agli albi comunali e delle pubblicazioni e distribuzione di materiale informativo ai propri cittadini.

**Art. 5 Responsabilità**

**a) per la cittadinanza**

- non devono essere abbandonati e/o depositati oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);

- deve essere vuotato settimanalmente o capovolto qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli, abbeveratoi per animali, annaffiatori e simili), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- devono essere vuotati settimanalmente i sottovasi portafiori;
- devono essere coperti ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, e simili);
- devono essere vuotati e/o cambiati frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri.
- in caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi favorendo la fuori uscita di acqua piovana.

Non sono pericolose le acque in movimento (corsi d'acqua), ampi specchi d'acqua (stagni o biotopi) e le piscine d'acqua clorata.

b) per tutti gli amministratori, condomini e ai proprietari o detentori di immobili

- è obbligatoria la disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli regolari di trattamento a partire da aprile sino alla fine di novembre o secondo indicazioni delle autorità preposte;
- è obbligatorio il taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- si devono evitare ristagni d'acqua occasionali e di acque meteoriche o temporanee.

c) per i giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private

- devono essere curati tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee di acqua stagnante;
- in caso di manifesta presenza di zanzare è obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

d) per i cantieri fissi e mobili

- è obbligatorio prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- è obbligatorio coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi e simili).
- con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire da aprile sino al mese di novembre, è obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

**Art. 6 Informazione**

Le informazioni relative alla zanzara tigre sono reperibili sul sito del Comune ([www.massagno.ch](http://www.massagno.ch)) e sul sito della SUPSI ([www.supsi.ch/go/zanzare](http://www.supsi.ch/go/zanzare)), scaricando il materiale informativo. Come pure rivolgendosi all'Ufficio tecnico del comune di Massagno.

**Art. 7 Distribuzione dei prodotti per trattamenti**

L'Ufficio tecnico mette a disposizione i prodotti per i trattamenti contro la zanzara tigre per i cittadini di cui all'art. 5 lett. a) e b). La distribuzione avviene presso il Centro raccolta rifiuti Ciusarella dal mese di aprile fino al mese di novembre.

**Art. 8 Contravvenzioni e provvedimenti**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punibili con una multa fino a fr. 1'000.--. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Il Municipio, direttamente o per il tramite dei propri Servizi, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS.

**Art. 9 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni; durante i quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il Sindaco:

arch. Giovanni Bruschetti

La Segretaria

Lorenza Capponi

La presente ordinanza è pubblicata dal 15.05.2019 al 13.06.2019.